



TRIBUNALE DI ROSSANO

SEZIONE CIVILE

IL GIUDICE DESIGNATO

letti gli atti ed esaminati documenti della causa iscritta al n. 20-1/2010 R.G.A.C.;
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 27.02.2013 ha emesso la presente

ORDINANZA

nel giudizio iscritto al numero d'ordine **20-1/2010 R.G.**, avente ad oggetto il ricorso ex art. 671 c.p.c. promosso in corso di causa da P. C.

PREMESSO

che con ricorso per sequestro conservativo avanzato da P. C. in relazione alle somme depositate presso l'ufficio postale di Rossano e l'Ubi Banca Carime e segnatamente

- a. libretto di risparmio postale nominativo ordinario n. xxxxxxxxxxx;
- b. libretto di risparmio postale portatore ordinario n. yyyyyyyyyy;
- c. libretto di risparmio postale portatore ordinario n. zzzzzzzzzz;
- d. obbligazioni Ubi Banca Carime cod. titolo wwwwwwwww;

che tali beni costituiscono l'asse ereditario del *de cuius* P. A. unitamente a due beni immobili siti in Rossano;

che le somme presenti su tali libretti hanno conosciuto una progressiva riduzione nel corso degli anni per effetto di diverse procedure esecutive avviate nei confronti di alcuni dei coeredi;

che, pertanto, parte istante deduceva la sussistenza del *periculum in mora* sotteso alla richiesta cautelare avanzata;

OSSERVA

Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione nei limiti e per i motivi che seguono.

1. Preliminarmente, approfondendo quanto *prima facie* osservato nel decreto del 22.12.2012, preme fare chiarezza in merito allo strumento cautelare invocato ed ai confini tra lo stesso e quello contemplato dall'art. 671 c.p.c.

Ai sensi dell'art. 670 c.p.c. il Giudice può autorizzare il sequestro giudiziario di "*beni mobili o immobili, aziende o altre universalità di beni*" quando ne è "*controversa la proprietà o il possesso ed è opportuno provvedere alla loro custodia o alla loro gestione temporanea*". L'art. 671 c.p.c., invece, prevede che "*il Giudice su istanza del creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito può autorizzare il sequestro conservativo di beni mobili o immobili del debitore o delle somme e cose a lui dovute nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento*"

Il sequestro conservativo assolve alla funzione cautelare di garantire la fruttuosità della futura esecuzione per espropriazione e dunque l'effettività della responsabilità patrimoniale del debitore ex art. 2740 c.c., risolvendosi in una sorta di pignoramento anticipato. In tale contesto i beni del debitore non rilevano dunque nella loro specifica individualità, ma in relazione al loro valore e alla

loro attitudine ad essere trasformati in somme di denaro; ove infatti il creditore ottenga sentenza di condanna esecutiva, egli potrà soddisfarsi coattivamente sul patrimonio del debitore in virtù dell'automatica conversione del sequestro in pignoramento.

Per contro, la finalità del sequestro giudiziario ai sensi dell'art. 670, n. 1, c.p.c. è quella di assicurare l'utilità pratica di un futuro provvedimento restitutorio e la fruttuosità della sua esecuzione coattiva mediante la consegna o il rilascio forzati di quegli stessi beni sui quali è stato autorizzato e posto il vincolo e della cui titolarità si controverte .

Poiché nell'ambito del ricorso per sequestro conservativo i beni sequestrati rilevano per il loro generico valore di scambio e non nella loro individualità, il Giudice che ravvisi sussistenti i presupposti di cui all'art. 671 c.p.c. dovrà autorizzare genericamente il sequestro dei beni del resistente sino alla concorrenza dell'importo del credito vantato dal ricorrente in funzione della domanda di merito di condanna al pagamento dell'importo medesimo (a tutela della generica garanzia patrimoniale del creditore); per contro il sequestro giudiziario è un mezzo di tutela volto a garantire la conservazione dell'integrità di un determinato e specifico bene in pendenza di una controversia all'esito della quale verrà stabilito a quale dei contendenti spettino la proprietà o il possesso di quel bene (del quale verranno ordinati, in accoglimento della domanda restitutoria, la consegna o rilascio).

Da tale inquadramento consegue, *melius re perpensa*, che il sequestro giudiziario non può avere ad oggetto una ragione di credito su somme di danaro, non essendo configurabile, rispetto ad un bene fungibile, un'esigenza di tutela preordinata a garantire la fruttuosità dell'esecuzione coattiva di una sentenza che dirima la controversia insorta sulla titolarità o sul possesso del bene conteso mediante la consegna o il rilascio forzati di quello stesso bene sul quale è stato autorizzato e posto il vincolo, ma solo una generica esigenza di tutela della garanzia patrimoniale alla quale è preordinato il rimedio del sequestro conservativo in funzione della pronuncia di condanna al pagamento e della fruttuosità dell'espropriazione forzata.

Va infatti affermato il principio secondo il quale il sequestro giudiziario può essere autorizzato solo nella misura in cui ha ad oggetto beni infungibili e non crediti o somme di danaro e, dunque, non può avere ad oggetto una ragione di credito su somme di danaro, non essendo configurabile, in linea generale, rispetto ai diritti di credito una controversia sulla proprietà o sul possesso, e non essendovi ragione di prevedere una loro custodia o gestione temporanea, o di garantire una successiva esecuzione specifica per consegna (cfr. anche Cass. n. 12595/1991).

2. Nel presente giudizio, avente ad oggetto la divisione ereditaria, oggetto del sequestro invocato è costituito da titoli e non solo crediti o somme di danaro.

Con riferimento ai libretti di deposito va osservato che, per quanto sopra, in effetti, non sarebbe applicabile il sequestro giudiziario il quale non potrebbe avere ad oggetto il saldo attivo di un libretto di deposito o di un conto corrente, in quanto credito pecuniario. Del resto in tali circostanze la proprietà del danaro depositato alla banca ai sensi dell'art. 1834 c.c. In tale evenienza, dunque, ben può invocarsi il sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. a tutela della garanzia patrimoniale nelle more del giudizio di merito. Deve riconoscersi, infatti, l'ammissibilità, in linea generale, del sequestro conservativo di beni comuni indivisi quali anche le ragioni di credito e le somme in danaro risultanti dai saldi di depositi bancari e conti correnti.

Alla luce della sommaria delibazione propria della presente fase procedimentale, deve ritenersi che il ricorso sia suffragato dall'intuitiva strumentalità rispetto al giudizio di merito, dall'indiscutibile

requisito del *fumus boni juris* connesso alle ragioni ereditarie dell'istante, nonché dell'inequivoco, evidente e grave *periculum in mora* tanto in relazione alla natura "al portatore" di molti dei libretti di cui qui si discetta, che in relazione alle documentate movimentazioni sospette operate sui conti e libretti in parola che rendono concreto ed attuale tale requisito.

Deve, pertanto, essere autorizzato il sequestro conservativo delle somme risultanti dai saldi dei libretti di cui in premessa.

In relazione invece ai titoli obbligazionari presso la Ubi Banca, a norma dell'art. 1838 c.c., la banca ne risulta solo depositaria mantenendone il depositante (o i suoi aventi causa) la titolarità: in relazione a tali beni oggetto di proprietà del *de cuius* ed aventi una propria specifica individualità non può dunque essere disposto il sequestro conservativo invocato atteso che in riferimento ad essi si sarebbe dovuto invocare il diverso strumento del sequestro giudiziario.

Non può essere accolta, infine, la richiesta avanzata da P. A. relativa alla nomina di un amministratore dell'asse ereditario esulando la richiesta dall'oggetto della presente procedura cautelare e non risultando sussistere, peraltro, i presupposti dell'eredità giacente.

Atteso, infine, che la presente procedura concerne un provvedimento adottato incidentalmente al processo di merito tuttora pendente, sulle spese della presente fase si dovrà provvedere in sentenza.

P.Q.M.

a. Visto gli artt. 669 *sexies* e 671 c.p.c., autorizza P. C. a procedere al sequestro conservativo delle somme presenti su:

a. libretto di risparmio postale nominativo ordinario n. xxxxxxxxxx;

b. libretto di risparmio postale portatore ordinario n. yyyyyyyyyy;

c. libretto di risparmio postale portatore ordinario n. zzzzzzzzzzzz;

b. Rigetta la richiesta di sequestro conservativo sui titoli obbligazionari di cui in premessa;

c. Spese al merito.

Si comunichi.

Rossano, 22.12.2012.

IL GIUDICE DESIGNATO
DOTT. AMBROGIO COLOMBO